



*Provincia di Cremona*

## **REGOLAMENTO PROVINCIALE GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA**

Ultime modifiche o integrazioni: Delibera di Giunta Provinciale  
N 133 del 4 marzo 2008



## **ART. 1 – CONDIZIONE GENERALE**

- a. Ai sensi dell'art. 4 comma 2, dell'art. 6 comma 5 della L.R. 12/01 e dell'art. 13 del R.R. 9/03 la Provincia di Cremona - con apposita convenzione del 22.12.06 approvata con D.G.P. 690 del 19/12/2006 e succ. mod. ha affidato ad una Associazione provinciale piscatoria dilettantistica qualificata (chiamata di seguito "Associazione Affidataria" o "Soggetto Gestore"), ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/01, la gestione dei tratti di corso d'acqua dove sono stati individuati i campi gara fissi individuati dal Piano Ittico Provinciale.
- b. I campi gara temporanei vengono autorizzati dalla Provincia di Cremona (chiamata di seguito "Provincia").
- c. Le gare e manifestazione di pesca possono essere organizzate nei corsi d'acqua posti sul territorio provinciale dietro concessione della Provincia (per i campi gara temporanei) e della "Associazione Affidataria" (per i campi gara fissi) dai seguenti soggetti: Regione, Provincia, Comuni e le Associazioni nazionali o regionali qualificate, fermo restando le attribuzioni del C.O.N.I.
- d. La prenotazione e la conferma scritta delle gare di pesca devono essere inoltrate dal responsabile dell'organismo richiedente alla Provincia per quanto riguarda i campi gara temporanei - e alla F.I.P.S.A.S. per quanto riguarda i campi gara fissi - che si occuperanno rispettivamente dell'istruttoria e relativa assegnazione delle stesse.

## **ART. 2 CAMPI GARA TEMPORANEI – MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E AUTORIZZAZIONE**

- a) La prenotazione dei campi di gara temporanei si effettua inviando alla Provincia - almeno 40 (quaranta) giorni prima della data di svolgimento della stessa - il modulo appositamente predisposto dall'Amministrazione, redatta in carta legale con allegata una marca da bollo di valore legale corrente (salvo i soggetti esenti), contenente i seguenti dati ed allegati:
  - gli estremi dell'Associazione o dell'Ente facente richiesta (indirizzo e numero telefonico);
  - le generalità del responsabile dell'organismo richiedente (indirizzo e numero telefonico);
  - la denominazione completa del corso d'acqua e della località in cui si vuole svolgere la gara di pesca, con allegata cartografia in scala 1:10.000, evidenziando il tratto e la sponda interessata;
  - il numero massimo previsto dei partecipanti;
  - l'orario di inizio e fine gara;
  - la specie (nome italiano e scientifico completo), quantità e pezzatura della fauna ittica eventualmente da immettere;
  - riscontro/ricevuta del versamento così come previsto nell'art. 4 "Pagamento spese per l'assegnazione della gara nei campi fissi e temporanei".
- b) La Società organizzatrice deve far pervenire alla Provincia, allegata all'istanza, il consenso scritto del proprietario del terreno in cui si desidera svolgere la manifestazione. Sarà cura infine della Società organizzatrice possedere ogni altra autorizzazione o nulla osta necessaria per poter svolgere la gara/manifestazione di pesca.
- c) La Provincia, all'atto del ricevimento della richiesta svolge un sopralluogo, tramite la Polizia Provinciale, per verificare le caratteristiche del campo gara temporaneo, salvo i casi previsti al comma f).
- d) Se non sussistono elementi ostativi, la Provincia rilascia - ai sensi della L.R. 12/01 e succ. mod. - la relativa autorizzazione per lo svolgimento della gara di pesca.
- e) Il numero massimo dei concorrenti dichiarato all'atto della prenotazione deve corrispondere a quello indicato nella prenotazione scritta; nel caso in cui quest'ultima riporti un numero di concorrenti maggiore viene tenuto valido, ai fini dell'assegnazione del campo gara, quanto richiesto all'atto della prenotazione.
- f) Nel caso si richiedano tratti di campi gara temporanei di cui l'Amministrazione ha già verificato in precedenza le caratteristiche dello stesso, la Provincia può, ai fini autorizzativi, non svolgere un ulteriore sopralluogo.



- g) Nel caso pervengano richieste scritte di campo gara incomplete, la Provincia lo comunica all'interessato che deve inviare tempestivamente la documentazione o i dati mancanti, per permettere alla Provincia di rilasciare l'atto autorizzativo.
- h) Le istanze scritte che disattendono, anche in parte, quanto sopra citato possono essere considerate dalla Provincia non valide, ai fini dell'assegnazione del campo gara. In questo caso la Provincia invierà alla Società organizzatrice apposita nota di diniego.
- i) La Provincia in caso di necessità e/o di forza maggiore, a suo insindacabile giudizio, può modificare la collocazione della gara di pesca temporanea già assegnata, o revocarla con apposito atto, facendosi carico di avvisare le Società interessate.

### **ART. 3 CAMPI DI GARA FISSI – MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E COLLOCAZIONE**

- a) La prenotazione dei campi gara fissi, individuati dal Piano Ittico Provinciale, e la collocazione delle gare devono essere effettuate dalla "Associazione Affidataria" secondo le modalità ed i tempi definiti dalla stessa, che devono essere preventivamente comunicati alla Provincia in tempo utile e comunque entro e non oltre il 1° dicembre di ogni anno.

### **ART 4 PAGAMENTO SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA GARA NEI CAMPI FISSI E TEMPORANEI**

- a) Per i campi gara temporanei il richiedente è tenuto a versare all'Associazione Provinciale Piscatoria dilettantistica qualificata presenti sul territorio provinciale (A.I.L.P.S. - A.R.C.I. – F.I.P.S.A.S.), che svolgerà il servizio di vigilanza e tabellatura, un contributo calcolato in base al numero dei partecipanti alla gare, secondo i seguenti scaglioni:

da 1	a	50	concorrenti	€26,00
da 51	a	100	concorrenti	€42,00
da 101	a	200	concorrenti	Euro 57,00
da 201	a	300	concorrenti	Euro 104,00
da 301	in avanti		concorrenti	Euro 155,00.

- b) Con l'accordo della Società organizzatrice della gara e dell'Associazione designata alla vigilanza quest'ultima può svolgere l'attività di tabellatura e sorveglianza a titolo gratuito nei campi temporanei.
- c) Per i campi gara fissi il richiedente è tenuta a versare al "Soggetto Gestore" le spese previste nelle modalità ed i tempi individuati da quest'ultimo.
- d) Sarà cura della "Associazione Gestore" comunicare preventivamente in tempo utile alla Provincia – e comunque entro e non oltre il 1° dicembre di ogni anno – il prezzario che applicherà l'anno successivo nei campi gara fissi.

### **ART. 5 ATTIVITÀ DI VIGILANZA E TABELLATURA DEI CAMPI GARA FISSI**

- a) Ogni gara di pesca per poter essere svolta, necessita:
- della preventiva collocazione (lungo il tratto di campo interessato) di cartelli del soggetto Gestore - riportanti le diciture: "Campo gara di gara" – il nominativo del "Soggetto Gestore" e della Provincia di Cremona" – la data di svolgimento (inizio e fine) della gara – la data e ora di inizio del divieto di pesca temporaneo – il nominativo completo della società di pesca/ente a cui è stato assegnato il tratto di campo gara;
  - di un servizio di vigilanza che controlli costantemente sul corretto svolgimento della manifestazione sportiva.
- b) Il servizio di tabellatura e vigilanza delle gare di pesca nei campi gara fissi è svolta dalle guardie giurate volontarie ittiche della "Associazione Affidataria" del campo gara, che si assume ogni responsabilità in merito, sollevando nel contempo la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento della gara-manifestazione.
- c) Le tabelle devono essere posizionate entro le ore 12 del giorno antecedente la gara e rimosse al termine della stessa.



- d) In presenza di linee elettriche, il campo gara assegnato deve essere collocato nel rispetto di quanto disposto al punto "Altre disposizioni in materiali pesca" e al punto relativo ai Campi di gara fissi dal Piano Ittico Provinciale (ripreso all'art. 7 comma e) del presente Regolamento) e delimitato con le tabelle di cui al presente articolo.
- e) La "Associazione Affidataria" del campo gara trasmette alla Polizia Provinciale, al Servizio Pesca della Provincia e ad altri soggetti interessati l'elenco delle gare di pesca collocate.
- f) Il "Soggetto Gestore" - tramite le proprie guardie - deve vigilare costantemente sul corretto svolgimento della manifestazione e applicare le disposizioni del presente regolamento.

#### **ART. 6 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E TABELLATURA DEI CAMPI GARA TEMPORANEI**

- a) La vigilanza e tabellatura delle gare di pesca temporanee viene affidata dalla Provincia ad una delle Associazioni Piscatorie dilettantistiche qualificate presenti sul territorio provinciale (A.I.L.P.S. - A.R.C.I. PESCA, F.I.P.S.A.S.) che dovranno essere svolte secondo le seguenti disposizioni:
  - preventiva collocazione (lungo il tratto di campo interessato) di cartelli riportanti le diciture: "Campo gara di gara" – il nominativo della Provincia di Cremona" – la data di svolgimento (inizio e fine) della gara – la data e ora di inizio del divieto di pesca temporaneo – il nominativo completo della società di pesca/ente a cui è stato assegnato il tratto di campo gara;
  - di un servizio di vigilanza che sorvegli e garantisca il corretto svolgimento della manifestazione sportiva. Le tabelle devono essere posizionate entro le ore 12 del giorno antecedente la gara e rimosse al termine della stessa.
- b) I cartelli - posizionati correttamente su appositi pali - non devono mai costituire elemento di pericolo anche potenziale a cose e a persone e devono in linea di massima essere collocati con le seguenti modalità:
  - i paletti, opportunamente consolidati al terreno devono essere posti tra loro ad una distanza di circa 150 m e comunque in modo che siano visibili l'uno dall'altro;
  - i cartelli devono essere di facile individuazione e devono delimitare in modo chiaro e preciso il campo gara, senza creare nessun tipo di ostacolo a cose e a persone.
- c) Il servizio di tabellatura e vigilanza delle gare di pesca nei campi gara temporanei è svolta dalle guardie giurate volontarie dell'Associazioni Piscatorie affidataria, che si assume ogni responsabilità in merito, sollevando nel contempo la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento della gara-manifestazione.
- d) In presenza di linee elettriche, il campo gara assegnato deve essere collocato nel rispetto di quanto disposto al punto "altre disposizioni in materiali pesca" dal Piano Ittico Provinciale (ripreso all'art. 7 comma e) del presente Regolamento) e delimitato con le tabelle di cui al presente articolo.
- e) L'Associazione affidataria – tramite le proprie guardie - deve vigilare costantemente sul corretto svolgimento della manifestazione e applicare le disposizioni del presente regolamento.

#### **ART. 7 DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PESCA E SULLO SVOLGIMENTO DELLE GARE DI PESCA**

- a) Nei tratti di corso d'acqua in cui sono individuati i campi di gara fissi la pesca può essere esercitata esclusivamente dai pescatori regolarmente associati alle Associazioni Piscatorie dilettantistiche qualificate – riconosciute ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/01 - dotati di apposita copertura assicurativa.
- b) Nei campi gara (sia fissi che temporanei) l'esclusività della pesca è riservata ai partecipanti alla gara regolarmente autorizzata/assegnata limitatamente al periodo necessario allo svolgimento della manifestazione, che viene indicato nella nota di assegnazione (campi fissi) o nel decreto autorizzativo (campi temporanei).
- c) Durante le gare di pesca ad ogni partecipante alla gara deve essere assegnato uno spazio di non più di 10 m. I settori da assegnare ad ogni partecipante alla gara devono essere



- disposti progressivamente dall'inizio o dalla fine del campo gara secondo gli spazi previsti per ognuno senza lasciar vuoti tra gli stessi concorrenti compatibilmente alle norme di sicurezza e incolumità, in modo che se tutto il campo gara non viene occupato, la parte rimanente deve essere lasciata libera alla pesca per chiunque.
- d) I partecipanti, durante lo svolgimento della gara, dovranno mantenersi all'interno del tracciato loro assegnato.
  - e) Fermo restando che su tutto il territorio provinciale vige il divieto di pesca e di transito con canne montate ad una distanza inferiori di 40 m dalle linee elettriche - disposto dal Piano Ittico Provinciale - i partecipanti dovranno comunque mantenersi ad una opportuna distanza di sicurezza da ogni fonte di pericolo e ottemperare all'obbligo del rispetto dei divieti di percorrere con veicoli le arginature e le banchine, e di tutti gli altri divieti o prescrizioni di legge.
  - f) Gli organizzatori/soggetto autorizzato sono tenuti a mettere in atto e a disporre tutte le misure precauzionali di prudenza e sicurezza ai fini di prevenire qualsiasi danno ed infortunio come pure per garantire l'incolumità dei partecipanti e di terzi, sollevando nel contempo la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza dello svolgimento della gara-manifestazione.
  - g) Nel corso della gara-manifestazione, l'attività di pesca deve essere svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia.
  - h) Nei campi gara temporanei vige il divieto di pesca dalle ore 12 del giorno precedente lo svolgimento della gara fino all'inizio della stessa.
  - i) Nei campi gara fissi vige il divieto di pesca dalle ore 00,00 del giorno corrispondete a quello di svolgimento della gara fino all'inizio della stessa.
  - j) I partecipanti non dovranno disturbare in alcun modo i pescatori che esercitano regolarmente l'attività di pesca nei tratti lasciati liberi.
  - k) L'autorizzazione/assegnazione del campo gara concerne esclusivamente l'esercizio della pesca ai sensi della L.R. 12/01 e succ. mod. e non riguarda tutti gli altri aspetti (assicurativi, antinfortunistici, presenza di presidi sanitari, rispetto della proprietà privata, ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessarie ecc.) per i quali dovrà provvedere, l'organizzatore/soggetto autorizzato quale responsabile della gara/manifestazione di pesca.
  - l) Gli organizzatori/soggetto autorizzato della gara sono direttamente responsabili dell'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva, sia agonistica che non agonistica.
  - m) Obblighi o divieti particolari possono essere imposti dalla Provincia o dal "Soggetto Gestore" in relazione a peculiari situazioni.

#### **ART. 8 DISPOSIZIONI SULL'IMMISSIONE DI ITTIOFAUNA**

- a) Le richieste di immissione di ittiofauna devono pervenire alla Provincia con le modalità previste dalla L.R. 12/01 e dal "Regolamento Provinciale per l'immissione di ittiofauna nelle acque provinciali".

#### **ART. 9 DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE DEI CAMPI GARA FISSI**

- a) "L'Associazione Affidataria" è da considerarsi, a termini di legge, "consegnatario responsabile delle acque oggetto della concessione". Pertanto, la stessa Associazione si obbliga a tener sollevata, e indenne, la Provincia di Cremona da tutte le conseguenze derivanti dall'utilizzo dei tratti di corso d'acqua oggetto della concessione, soprattutto durante lo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca. Pertanto il "Soggetto Gestore" solleva la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose derivanti o verificanti in conseguenza allo svolgimento delle gare e manifestazioni.
- b) "L'Associazione Affidataria" è responsabile della gestione del tratto del corso d'acqua in cui sono presenti i campi gara fissi secondo le modalità definite dalla normativa vigente (Regionale e Provinciale) e dall'apposita convenzione citata all'art. 1 del presente regolamento.
- c) Il "Soggetto Gestore" potrà chiedere alla Provincia la modifica di collocazione/estensione dei campi gara fissi.



- d) Al termine di ogni anno solare la “Associazione Affidataria” del campo gara dovrà inviare al Settore Agricoltura Caccia e Pesca della Provincia una relazione sull’attività svolta nel campo gara permanente, nella quale vengono evidenziati: il numero complessivo di gare effettuate, il numero di partecipanti per ogni gara, il quantitativo e le specie eventualmente immesse nonché quelle prelevate, utilizzando modalità di raccolta dati concordata con la Provincia.
- e) La gestione dei campi gara fissi alla “Associazione Affidataria” può essere revocata dalla Provincia:
- su richiesta dell’Associazione che li gestisce;
  - per inadempienze del “Soggetto Gestore” relative alle prescrizioni contenute nel presente regolamento o alle condizioni contenute nella citata Convenzione.

#### **ART. 10 SOSPENSIONI – INTERRUZIONE GARA DI PESCA**

- a) Le gare di pesca possono essere temporaneamente sospese o interrotte definitivamente dalla Provincia - anche tramite la Polizia Provinciale – dalle guardie volontarie dell’Associazione che svolgono la vigilanza nei campi gara temporanei o dal “Soggetto Gestore” per quanto riguarda i campi gara fissi - a loro insindacabile giudizio, qualora gli organizzatori o i partecipanti non adempiano a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia o per motivi di ordine pubblico o di sicurezza.

#### **ART. 11 SANZIONI**

- a) Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge Regionale 30.07.2001 n.12 e successive modifiche e dalle normative vigenti.

#### **ART. 12 MODIFICHE**

- a) Possono essere disposte modifiche al presente Regolamento con Delibera di Giunta Provinciale, su proposta dell’Ufficio Pesca e sentita la Consulta Pesca.